

Le alternative. Gli effetti della moratoria sull'immediata e il margine sulla differita

Con la fattura più tempo per l'invio

■ Il periodo di moratoria sulle sanzioni nel primo anno di obbligo generalizzato di fattura elettronica, nella misura in cui impatta sulle tempistiche di emissione e trasmissione della fattura, ha effetti importanti soprattutto nelle casistiche in cui il contribuente ricorra alla cosiddetta fattura immediata e cioè alla fattura che viene emessa contestualmente al momento di effettuazione dell'operazione o, al più tardi, entro 10 giorni da esso. Trattasi di casistiche che possono senz'altro verificarsi anche nelle situazioni del commercio al dettaglio o della somministrazione nonché in tutte le altre casistiche per le quali troverà applicazione il nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

I rapporti tra emissione del documento commerciale e fattura elettronica devono essere gestiti adattando i principi esposti dall'agenzia delle Entrate nella Faq 45, ove però il riferimento era allo scontrino fiscale. In particolare, qualora il cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, chieda l'emissione della fattura, l'esercente avrà a disposizione due alternative.

● **Opzione per la fattura differita.** L'operatore memorizzerà il

corrispettivo ed emetterà il documento commerciale, da utilizzare come documento idoneo (documento equipollente al Ddt) per l'emissione di una «fattura differita» in base all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del Dpr 633/1972. La fattura dovrà essere trasmessa allo Sdi entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'incasso. L'ammontare dei corrispettivi memorizzati e oggetto di fatturazione differita dovrà essere scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi in sede di liquidazione Iva.

● **Opzione per la fattura immediata.** L'operatore trasmetterà entro 10 giorni (ovvero entro i termini della liquidazione periodica in questa prima fase applicativa che terminerà al 30 giugno ovvero al 30 settembre se contribuente è rispettivamente trimestrale o mensile) allo Sdi la fattura recante l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, apposita quietanza (articoli 1199 del Codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale ovvero la ricevuta del Pos, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di memorizzazione e trasmissione elettroni-

ca e rilascio del «documento commerciale» anche nell'ipotesi di fattura immediata.

In relazione ai profili sanzionatori afferenti la fattura elettronica, si ricorda che, nel primo semestre 2019 (esteso al 30 settembre 2019 per i contribuenti mensili), le fatture elettroniche potranno essere emesse entro il termine per l'esecuzione della liquidazione del periodo in cui si è stata effettuata l'operazione, a condizione che l'Iva relativa concorra alla liquidazione del mese di effettuazione dell'operazione determinato secondo i consueti principi all'articolo 6 del Dpr 633/72. Non solo: nel medesimo periodo, in caso di emissione entro il termine per l'esecuzione della liquidazione del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, la sanzione per omessa fatturazione è ridotta dell'80 per cento.

Il mancato rispetto delle modalità di emissione in formato strutturato Xml e della veicolazione della fattura tramite Sdi determina infatti per l'emittente l'applicazione delle sanzioni all'articolo 6 del Dlgs 471/1997 nella misura che varia dal 90 al 180 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

